

REGOLAMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA

Art. 1 Premessa

1.1. Il presente regolamento definisce i criteri di svolgimento dell'attività finanziaria di Boorea Emilia Ovest prevista nell'oggetto sociale all'art. 4 primo comma punti 1) , 2) e 5) e le condizioni di accesso ai relativi interventi.

1.2. Annualmente l'Assemblea definisce, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le linee strategiche e di indirizzo per la gestione dell'attività finalizzata ai progetti di sviluppo dei soci.

Il Consiglio di amministrazione (C.d.A.) fornisce annualmente adeguata rendicontazione dell'attività svolta secondo i suddetti indirizzi fissati dall'Assemblea.

Art. 2 Missione di Boorea Emilia Ovest e caratteristiche degli interventi

2.1. In coerenza con il proprio statuto Boorea Emilia Ovest agisce al fine di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico locale e nazionale. Essa agisce in conformità allo Statuto, al presente Regolamento ed agli orientamenti generali definiti dall'Assemblea.

2.2. L'attività di Boorea Emilia Ovest deve coniugare gli obiettivi di promozione di nuova imprenditorialità, di sviluppo o di integrazione di iniziative imprenditoriali cooperative, al fine di rispondere in modo sistematico e crescente allo sviluppo delle sue attività istituzionali, nell'interesse dell'intera base sociale .

2.3. La gestione delle risorse di Boorea Emilia Ovest deve essere ispirata a criteri di rotatività nell'impiego delle stesse, ed i relativi interventi avranno di norma una durata non superiore a sette anni, elevabile a dieci anni per i progetti connotati da investimenti a prevalente contenuto immobiliare di valore strumentale, nonché nei casi di cui al successivo art. 9, alle condizioni stabilite dal C.d.A.. Analoghi criteri di gestione rotativa devono essere assicurati anche in presenza di proroghe o ristrutturazioni finalizzate alla salvaguardia dell'investimento di Boorea Emilia Ovest.

Art. 3 Promozione, sviluppo, consolidamento e integrazione tra cooperative

3.1. Gli interventi di Boorea Emilia Ovest sono rivolti a favore del proprio gruppo di imprese, così come definito dalle normative in materia finanziaria e bancaria, con particolare riferimento al D.M. Economia e Finanze 2 aprile 2015, n°53 e sue successive modificazioni e integrazioni. E' pertanto escluso l'esercizio dell'attività nei confronti del pubblico.

L'attività è finalizzata alla promozione, allo sviluppo, al consolidamento imprenditoriale o al sostegno delle integrazioni tra imprese socie. Può essere realizzata direttamente ovvero in collaborazione con altri soggetti e con modalità tali da consentire il frazionamento del rischio.

Si intende

- a) per promozione: la creazione di nuove imprese a matrice cooperativa;
- b) per sviluppo: il supporto dato ad iniziative imprenditoriali che imprese già operanti intraprendono attraverso nuovi investimenti;

- c) per consolidamento: gli interventi di riequilibrio o di miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria di imprese già operanti;
- d) per ristrutturazione: le iniziative di rilancio di cooperative in crisi attraverso procedure di tipo non liquidatorio;
- e) per integrazione: il sostegno a processi di fusione ovvero di integrazione fra cooperative.

3.2. Le iniziative imprenditoriali sostenute da Boorea Emilia Ovest possono riguardare qualunque attività produttiva o di servizio che comportino la nascita o lo sviluppo economico e patrimoniale di imprese socie.

3.3. Negli interventi riguardanti l'attività di promozione, sviluppo, consolidamento-ristrutturazione e fusioni-integrazioni, a Boorea Emilia Ovest compete esclusivamente un ruolo di supporto finanziario temporaneo e tale da non configurare funzioni gestionali, se non finalizzate alla tutela dell'investimento patrimoniale effettuato da Boorea Emilia Ovest.

Ferma restando l'autonomia della gestione imprenditoriale dell'impresa finanziata, Boorea Emilia Ovest può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, i costi relativi a servizi di consulting e monitoraggio, al fine di consentire l'acquisizione di servizi reali all'impresa finanziata ovvero che intenda presentare richiesta di intervento.

3.4. Gli interventi di Boorea Emilia Ovest devono rispondere a requisiti di meritevolezza sociale, innovazione e redditività. All'interno dei requisiti sopra indicati, Boorea Emilia Ovest favorisce le iniziative che rispondano alla più efficace combinazione fra redditività del capitale investito, massimizzazione ovvero qualificazione occupazionale e capacità innovativa.

3.5. Gli interventi di Boorea Emilia Ovest devono prioritariamente tendere ai seguenti obiettivi:

- ampliare la presenza cooperativa nell'area dell'Emilia Occidentale;
- favorire lo sviluppo di progetti cooperativi a particolare valenza sociale ovvero tendenti a promuovere l'occupazione di categorie sociali deboli;
- sostenere la nascita di nuove imprese cooperative a carattere innovativo rispetto ai segmenti di mercato in cui operano ed alle tecniche produttive utilizzate nonché per le attività professionali e per i segmenti di mercato con spiccate potenzialità;
- sostenere i processi di fusione, concentrazione e ristrutturazione dell'offerta cooperativa;
- sostenere i processi di internazionalizzazione delle imprese cooperative e di cooperazione allo sviluppo.

Il C.d.A. può definire condizioni derogatorie per le iniziative che corrispondano agli obiettivi sopra elencati nonché per la promozione di nuove imprese che presentino particolare rilevanza strategica secondo i requisiti stabiliti dall'Assemblea.

Art. 4 Partner istituzionali

4.1. Per i progetti complessi e di alto valore economico non compatibili con le risorse di Boorea Emilia Ovest, la stessa agisce al fine di promuovere l'attività di strumenti societari specificamente dedicati e per l'attivazione di accordi e collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati.

4.2. Boorea Emilia Ovest interviene preferibilmente nelle iniziative che possono avvalersi di altri *partners* promozionali interni o esterni al Movimento cooperativo, e coopera a ricercare tali *partners* al fine di accrescere la capacità operativa e l'efficacia finanziaria degli investimenti previsti dai progetti in cui intende intervenire.

4.3. Il C.d.A. stabilisce le modalità di finanziamento da realizzarsi attraverso rapporti di convenzione ovvero tramite società ed enti di cui al presente articolo.

Art. 5 Modalità di accesso e soggetti beneficiari

5.1. Boorea Emilia Ovest interviene su richiesta dei soggetti interessati, nel rispetto di quanto stabilito nello Statuto e all'art. 3.1 del presente Regolamento, di regola secondo l'ordine di presentazione delle domande.

5.2. In via ordinaria ogni singolo intervento non può superare l'importo di € 50.000. Il Cda è autorizzato a deliberare interventi di importo superiore nel caso di progetti di particolare rilevanza e importanza. Fatte salve specifiche eccezioni indicate nel presente Regolamento, l'assunzione di partecipazioni non può superare l'ammontare del capitale conferito dai soci cooperatori.

5.3. Gli interventi di Boorea Emilia Ovest sono effettuati, nell'ambito della propria base sociale, a favore delle seguenti tipologie di soggetti:

- nuove imprese;
- imprese esistenti.

Art. 6 Area promozione. Partecipazioni di rischio e prestiti partecipativi

6.1. Gli interventi di promozione, di cui al precedente art.3.1, lett. a), si realizzano attraverso la partecipazione temporanea al capitale di rischio e la eventuale erogazione di prestiti partecipativi, ovvero il finanziamento mediante strumenti finanziari anche ibridi.

Gli interventi nel capitale di rischio (nei limiti di cui all'Art. 5.2) sono attuati mediante partecipazioni massime del 50% del capitale sociale nel caso si tratti di nuove società cooperative, ovvero del 30% nel caso si tratti di nuove società di capitali a partecipazione cooperativa di maggioranza (salvo deroghe approvate dal C.d.A.).

6.2. Rispetto alle partecipazioni in società cooperative, ai soli fini della determinazione del suddetto limite di intervento, si considerano validi i conferimenti dei soci cooperatori, nonché di norma quelli effettuati da cooperative, società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative e da Coopfond.

Ai medesimi fini i conferimenti delle persone giuridiche devono essere interamente versati, fatta salva la possibilità di una erogazione parzialmente differita da parte di Boorea Emilia Ovest.

Per le persone fisiche si considereranno validi gli importi sottoscritti e versati per almeno il 50%: i residui versamenti possono essere perfezionati a fronte di uno specifico piano entro un periodo non superiore a tre anni (elevabile fino a 5 anni per i soci cooperatori di cooperative di lavoro).

6.3. Rispetto alle partecipazioni in società non cooperative i conferimenti degli altri soci devono essere liberati per un ammontare non inferiore alla quota di partecipazione sottoscritta da Boorea Emilia Ovest.

6.4. Nel caso di interventi in cooperative che oltre a Legacoop aderiscono anche ad altre Associazioni, è di norma richiesta la partecipazione congiunta dei relativi Fondi mutualistici o Società Finanziarie Cooperative; il C.d.A. è autorizzato a valutare nei singoli casi la possibilità di derogare a tale richiesta.

6.5. Le iniziative di promozione possono essere sostenute anche attraverso prestiti partecipativi, normalmente garantiti con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione e

remunerati ad un tasso definito dal C.d.A.

6.6. Per gli interventi in favore di startup cooperative il C.d.A. può determinare una specifica dotazione patrimoniale e può definire condizioni derogatorie relativamente ai seguenti aspetti:

- a) parametri di capitalizzazione da parte dei soci cooperatori e di altre categorie di soci e finanziatori;
- b) obblighi di remunerazione;
- c) costi di istruttoria.

Art. 7 Area sviluppo

7.1. Nel caso di iniziative di imprese esistenti di cui al precedente art. 3.1, lett. b), Boorea Emilia Ovest può intervenire prioritariamente per sostenere i progetti caratterizzati dalle finalità di cui al precedente art. 3.5.

I progetti devono presentare i seguenti requisiti:

- l'impresa stessa deve presentare un positivo andamento della gestione;
- il progetto deve presentare caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale e dei relativi investimenti, di miglioramento dei processi produttivi e di ampliamento dell'occupazione.

Gli interventi in parola saranno realizzati attraverso l'erogazione di finanziamenti di credito, la partecipazione al capitale di rischio, ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari anche ibridi, con le modalità di seguito specificate.

7.2. Le condizioni di finanziamento, il tasso di interesse e le garanzie saranno stabiliti dal C.d.A. con il Regolamento di cui al successivo art. 10.1. Il C.d.A. può derogare alla richiesta di garanzie per i prestiti di importo fino a € 5.000. La partecipazione al capitale di rischio e la sottoscrizione di strumenti finanziari, di norma, possono avvenire a fronte di un aumento del capitale sociale e non possono superare l'importo della capitalizzazione aggiuntiva realizzata dai soci della impresa beneficiaria, che dovrà risultare versata per almeno il 25%. Per le coop di lavoro il C.d.A. può decidere di elevare tale limite qualora l'aumento di capitale sia immediatamente versato dai soci cooperatori per una quota superiore.

Con le modalità ed entro i limiti determinati dal C.d.A. è altresì possibile effettuare interventi nel capitale senza apporti aggiuntivi da parte dei soci nel caso di progetti caratterizzati da innovazione di prodotto o di processo ovvero da finalità di internazionalizzazione.

Ai soli fini della determinazione del suddetto limite di intervento, si considerano validi i conferimenti dei soci cooperatori, nonché di norma quelli effettuati da cooperative non finanziarie o da società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative.

Ai medesimi fini i conferimenti delle persone giuridiche devono essere interamente versati. Per le persone fisiche si considereranno valide le sottoscrizioni effettuate a fronte di uno specifico piano di versamento differito per un periodo non superiore a due anni (elevato a tre anni nel caso di soci cooperatori di cooperative di lavoro), fermo restando l'obbligo di versamento immediato nella misura di almeno il 50% dell'importo sottoscritto.

7.3. L'ammontare dell'intervento realizzato da Boorea Emilia Ovest non può superare il 50% dell'importo complessivo degli investimenti contemplati dal piano presentato dalla impresa beneficiaria.

Art. 8 Area consolidamento e ristrutturazioni

8.1. L'ammissibilità ad interventi di consolidamento patrimoniale di cooperative già esistenti che presentino significative potenzialità di sviluppo è definita in base ai criteri individuati dal C.d.A.. L'intervento di Boorea Emilia Ovest è finalizzato al riequilibrio ovvero al miglioramento della struttura patrimoniale e finanziaria della cooperativa.

L'apporto finanziario di Boorea Emilia Ovest non può superare, di norma, l'ammontare di nuove risorse finanziarie conferite dai soci cooperatori, o eventualmente anche da altre categorie di soci, a titolo di aumento del capitale sociale, alle condizioni previste dal precedente art. 7.2. Il C.d.A. può elevare tale limite in relazione all'ottenimento, da parte della cooperativa beneficiaria, di nuove fonti finanziarie di medio-lungo termine per importi rilevanti.

8.2. Boorea Emilia Ovest può concorrere al finanziamento di piani di ristrutturazione e rilancio intrapresi da cooperative nell'ambito di procedure di tipo non liquidatorio, che siano connotate da adeguate prospettive imprenditoriali e tenuto altresì conto delle riserve patrimoniali previste all'esito del piano.

Ferma restando l'autonomia decisionale del C.d.A. in merito ai requisiti sopra descritti, l'intervento di Boorea Emilia Ovest potrà avvenire esclusivamente in presenza:

- di un piano di risanamento e di riequilibrio finanziario, formalizzato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), legge fallimentare;
- di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. art 182 bis, legge fallimentare;

L'apporto finanziario di Boorea Emilia Ovest sarà determinato entro il limite massimo di €. 50.000 e comunque in proporzione agli impegni di capitalizzazione assunti dai soci cooperatori.

Art. 9 Area integrazioni e fusioni cooperative

9.1. Possono essere ammesse a questa area di attività:

- a) le cooperative risultanti da fusione;
- b) le nuove cooperative che realizzino finalità di integrazione delle attività di più cooperative tali da comportare una rilevante e qualificata modificazione dell'assetto imprenditoriale dei soggetti coinvolti;
- c) le nuove società a capitale interamente posseduto da cooperative che realizzino le finalità di cui al precedente punto b);
- d) le cooperative che stipulino un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, d.l. 5/2009, conv. dalla legge n. 33/2009.

9.2. L'intervento di Boorea Emilia Ovest si realizza attraverso l'assunzione di una partecipazione di rischio o la sottoscrizione di strumenti finanziari ovvero l'erogazione di un finanziamento di credito.

9.3. La partecipazione di Boorea Emilia Ovest nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari possono avvenire:

- a) nel caso di cooperativa risultante da fusione, entro il limite dell'incremento di nuovo capitale realizzato con la fusione eventualmente aumentato, secondo criteri e limiti definiti dal C.d.A., in considerazione del capitale già esistente e delle riserve patrimoniali;
- b) nel caso di nuova cooperativa che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 50% del capitale versato;

c) nel caso di società di capitali che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 30% del capitale versato;

d) nel caso di rete, entro il limite dell'incremento di nuovo capitale realizzato dalle singole cooperative partecipanti, eventualmente aumentato, secondo criteri e limiti definiti dal C.d.A., in considerazione del capitale già esistente e delle riserve patrimoniali ogni singolo intervento non può comunque, salvo diversa disposizione di C.d.A., superare il valore di €. 50.000.

9.4. Il finanziamento di credito può essere erogato a fronte di eventuale piano di investimenti programmato e non può superare il 50% (elevato al 70% in presenza di un aumento di capitale realizzato da soci cooperatori di cooperative di lavoro) dell'importo complessivo degli investimenti stessi, ovvero in sostituzione dell'apporto al capitale di rischio nei limiti previsti dal precedente punto 3.

Art. 10 Modalità e condizioni di intervento

10.1. Le condizioni di intervento sono definite dal C.d.A. e messe a disposizione degli interessati nelle modalità ritenute più opportune.

In esse devono essere specificamente definiti, in particolare, i seguenti aspetti operativi:

- la durata di massima dell'intervento di Boorea Emilia Ovest e le modalità per assicurarne il carattere di rotatività;
- le modalità e le condizioni di partecipazione nel capitale di rischio e gli eventuali limiti massimi di intervento in tale forma;
- i tassi di interesse e le richieste di garanzia per i finanziamenti di credito, nella misura di almeno il 50% salve le deroghe eventualmente stabilite dal C.d.A.;
- i costi di istruttoria posti a carico dei richiedenti;

10.2. L'iter istruttorio di ogni domanda è svolto in diretto dialogo con i proponenti, in modo da agevolare al massimo le condizioni di successo delle iniziative, e in stretto rapporto con la Struttura settoriale e territoriale di Legacoop, in modo da armonizzare l'iniziativa con i processi di sviluppo territoriali e settoriali e cogliere tutte le opportunità sinergiche e di sistema.

Art. 11 Norma finale

Con specifica autorizzazione dell'Assemblea dei soci, il C.d.A. di Boorea Emilia Ovest può derogare alle norme stabilite dal presente Regolamento per quanto attiene a modalità, durata ed importi riferiti a progetti imprenditoriali di straordinaria importanza per il Movimento cooperativo.

CONDIZIONI DI INTERVENTO

(C.d.A. di BOOREA EMILIA OVEST del _____)

Premessa

- 1.** Le presenti "Condizioni" riguardano gli interventi di Boorea Emilia Ovest relativi alle aree di attività finalizzate alla promozione di nuove imprese, allo sviluppo di imprese già esistenti ed alla integrazione tra cooperative.
- 2.** Non sono finanziabili le iniziative con contenuto esclusivo di trading immobiliare e di mero dealing finanziario, nonché gli interventi che si esauriscano in effetti economico-patrimoniali diretti a favore dei soci delle cooperative e che non comportino l'avvio o lo sviluppo economico e patrimoniale di imprese socie.
- 3.** La durata ordinaria degli interventi è stabilita in cinque anni, elevabili fino a 7 purché si preveda un rientro progressivo della partecipazione al capitale di rischio a partire dal quinto anno.
- 4.** La partecipazione nel capitale di rischio può avvenire con conferimenti massimi per l'importo di € 50.000, elevabile a € 80.000 in caso di progetti connotati da alta qualità imprenditoriale e rotatività. Il Cda è autorizzato a deliberare interventi di importo superiore in via eccezionale nel caso di progetti di particolare rilevanza e importanza per il movimento cooperativo. In ogni caso nella realizzazione del progetto devono essere contemplate, a favore di Boorea Emilia Ovest, condizioni statutarie o contrattuali di postergazione nel rischio di perdite e di redditività dell'intervento, favorendo le cooperative che incentivano la patrimonializzazione da parte dei soci.
- 5.** La cooperativa ovvero la società beneficiaria è tenuta a corrispondere a Boorea Emilia Ovest un contributo, a parziale copertura dei costi di istruttoria, nella seguente misura:
 - a) per i finanziamenti di credito il contributo è pari al 1,25% dell'importo di credito erogato;
 - b) per i conferimenti di capitale di rischio il contributo è pari al 2% dell'importo di credito erogato.
- 6.** Le deliberazioni del C.d.A. di Boorea Emilia Ovest che non siano state eseguite entro il periodo di sei mesi perdono efficacia e dovranno essere nuovamente approvate, previo aggiornamento di istruttoria.
- 7.** In relazione alle finalità contemplate dal Regolamento, Boorea Emilia Ovest può erogare contributi a fondo perduto a fronte di costi relativi a servizi reali e monitoraggio, a favore di imprese finanziate ovvero che intendano presentare richiesta di intervento. L'importo massimo di ciascun contributo a carico di Boorea Emilia Ovest è pari a € 10 mila (comprensivo di oneri fiscali), e comunque non superiore al 10% del progetto di intervento finanziario a favore dell'impresa richiedente. L'impresa richiedente, o altri soggetti coinvolti nel progetto, devono concorrere ai costi dei servizi reali acquisiti per una quota minima del 35%. È fatta salva la possibilità, a norma del Regolamento, che Boorea Emilia Ovest decida autonomamente di finanziare in misura integrale i costi dell'iniziativa qualora vi ravvisi un proprio prevalente interesse in coerenza con le finalità di Boorea Emilia Ovest ovvero nei casi di promozione di nuove cooperative.

A) Area promozione

A1. Soggetti finanziabili. Possono essere ammesse a questa area di attività di Boorea Emilia Ovest le imprese socie di nuova costituzione aderenti a Legacoop Emilia Ovest.

L'intervento di Boorea Emilia Ovest si realizza attraverso la partecipazione al capitale di rischio in misura non superiore all'importo conferito dagli altri soci, eventualmente integrata da un prestito partecipativo. A tale proposito si richiama quanto stabilito dall'art. 6 del Regolamento.

A2. Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari non possono superare il 50% della capitalizzazione realizzata dalla società beneficiaria, che deve essere sottoscritta e versata nei modi previsti dall'art. 6.2 del Regolamento. Qualora si tratti di aumenti di capitale realizzati da soci lavoratori, il conferimento di Boorea Emilia Ovest può avvenire per un importo fino al 100% del capitale sottoscritto dagli stessi soci, in proporzione all'ammontare del versamento da essi realizzato in misura superiore alla quota minima del 50%.

La partecipazione di Boorea Emilia Ovest è necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un periodo congruo ai fini della realizzazione del progetto imprenditoriale. La dismissione della partecipazione di Boorea Emilia Ovest avviene attraverso l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente ovvero, se si tratta di cooperative e laddove possibile, attraverso il recesso da socio entro un termine concordato, alle condizioni economiche definite nell'Allegato 1.

A3. Prestito. Il tasso d'interesse del prestito è stabilito nella misura fissa del 3,50%. Qualora si applichino le variazioni di tasso di cui all'Allegato 2 è comunque stabilito un tasso minimo nella misura del 3,00% ovvero, se superiore, all'Indice Istat FOI.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di cinque punti percentuali.

Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.) sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le società beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 5.000.

B) Area sviluppo

B1. Soggetti finanziabili. Possono essere ammesse a questa area di attività di Boorea Emilia Ovest le imprese socie, aderenti alla Legacoop Emilia Ovest.

I principali requisiti ordinariamente previsti per l'accesso a tale intervento sono la presenza di un positivo andamento della gestione dell'impresa e la definizione di un piano di investimenti che presenti caratteri di effettivo incremento dell'attività aziendale.

L'intervento di Boorea Emilia Ovest si realizza attraverso l'erogazione di un finanziamento di credito ovvero l'assunzione di una partecipazione di rischio o la sottoscrizione di strumenti finanziari. Esso può essere concesso da Boorea Emilia Ovest fino alla copertura di un importo massimo del 50% rispetto all'importo complessivo degli investimenti. L'erogazione avviene a seguito della realizzazione degli investimenti anche per stati di avanzamento degli stessi.

B2. Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari devono avvenire a fronte di un aumento del capitale sociale e non possono superare il 50% della capitalizzazione aggiuntiva realizzata dalla impresa beneficiaria, che deve essere sottoscritta e versata nei modi previsti dall'art. 7.2 del Regolamento.

Qualora si tratti di soci lavoratori, ai sensi dell'art. 7.2 del Regolamento, il conferimento di capitale da parte di Boorea Emilia Ovest può avvenire per un importo fino al 100% dell'aumento del capitale sottoscritto dai soci lavoratori in proporzione all'ammontare del versamento da essi realizzato in misura superiore alla quota minima del 50%.

Nei casi di progetti innovativi ovvero con finalità di internazionalizzazione la possibilità di effettuare interventi nel capitale senza apporti aggiuntivi da parte dei soci può realizzarsi fino all'importo di € 25.000 e nel limite del 25% dell'investimento programmato dalla impresa beneficiaria, tenuto conto dell'intensità di innovazione ovvero di internazionalizzazione del progetto.

La partecipazione di Boorea Emilia Ovest è necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un periodo congruo ai fini della realizzazione del progetto di sviluppo. La dismissione della partecipazione di Boorea Emilia Ovest avviene attraverso il recesso da socio entro un termine concordato ovvero l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente, alle condizioni economiche definite nell'Allegato 1.

B3. Prestito. Il tasso d'interesse del prestito è stabilito nella misura fissa del 2,50% Qualora si applichino le variazioni di tasso di cui all'Allegato 2 è comunque stabilito un tasso minimo nella misura del 1,2% ovvero, se superiore, all'Indice Istat FOI.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di cinque punti percentuali.

Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.) sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le cooperative beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 10.000.

C) Area consolidamento

C1. Soggetti finanziabili. Gli interventi di consolidamento sono riservati a imprese socie che presentino i seguenti requisiti:

- fatturato, o volume della produzione, non superiore a € 20 milioni;
- margine operativo positivo in almeno due degli ultimi tre esercizi.

C2. Partecipazione al capitale di rischio. Agli interventi di consolidamento si applicano per la partecipazione al capitale di rischio le medesime condizioni previste dal precedente punto B2).

Qualora si tratti di soci lavoratori, ai sensi dell'art. 8.1 del Regolamento il conferimento di capitale da parte di Boorea Emilia Ovest può avvenire per un importo fino al 100% dell'aumento del capitale sottoscritto dai soci lavoratori, in proporzione all'ammontare del versamento da essi realizzato in misura superiore alla quota minima del 50%.

L'ammontare del conferimento di Boorea Emilia Ovest può essere determinato per un importo fino al 130% del capitale sottoscritto dai soci lavoratori, a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine

erogati alla impresa beneficiaria da parte di banche o altri intermediari finanziari ovvero di emissioni obbligazionarie collocate sul mercato.

C3. Prestito. Il tasso d'interesse è stabilito nella misura fissa del 4,00%.

Qualora si applichino le variazioni di tasso di cui all'Allegato 2 è comunque stabilito un tasso minimo nella misura del 3,50% ovvero, se superiore, all'Indice Istat FOI.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di cinque punti percentuali.

Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.) sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le cooperative beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 10.000.

D) Area ristrutturazioni

D 1. Soggetti finanziabili. Gli interventi di ristrutturazione sono riservati a cooperative socie, preferibilmente di lavoro, che realizzano progetti di ristrutturazione e rilancio facendo ricorso alle procedure di cui all'art. 8.2 del Regolamento. Le cooperative potranno presentare richiesta a Boorea Emilia Ovest ancorché la relativa procedura non sia stata perfezionata, al fine di consentire un puntuale approfondimento della qualità industriale/imprenditoriale del progetto e delle modalità del possibile intervento di Boorea Emilia Ovest.

Boorea Emilia Ovest potrà impegnare risorse per i *consulting* specialistici necessari, a norma del punto 8 delle Premesse.

Nella valutazione del progetto si terrà specificamente conto del ruolo svolto dai soci cooperatori attraverso conferimenti di nuovo capitale.

L'intervento potrà essere effettuato con apporto di capitale di rischio e/o di credito, in via preferenziale col capitale di credito convertibile in capitale di rischio al verificarsi delle condizioni di progetto (relative, a puro titolo esemplificativo, all'avanzamento della procedura, al perfezionamento di altri finanziamenti, al raggiungimento di determinati parametri economico-imprenditoriali). Fermo restando il limite di cui al punto 5 delle Premesse nonché quello stabilito dal successivo comma D2), l'ammontare del complessivo apporto finanziario (conferimento di capitale sociale, prestito convertibile e finanziamento) effettuato da Boorea Emilia Ovest è determinato con riferimento a:

- a) capitale conferito dai soci cooperatori;
- b) aumento di capitale effettuato da parte degli altri soggetti di cui all'art.7.2 del Regolamento, cui non siano attribuiti privilegi superiori a quelli riconosciuti a Boorea Emilia Ovest;
- c) riserve patrimoniali salvate, se confermate a esito del piano;
- d) ulteriori apporti di natura economica effettuati dai soci cooperatori, oggettivamente rilevabili.

L'apporto finanziario effettuato da Boorea Emilia Ovest non potrà superare 1/3 del patrimonio netto versato della cooperativa (comprensivo dell'apporto di Boorea), riferito alle voci di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

D 2. Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione di Boorea Emilia Ovest nel capitale può avvenire in misura non superiore all'ammontare del capitale sociale detenuto dai soci cooperatori.

Ai fini del perfezionamento dei conferimenti di capitale da parte di Boorea Emilia Ovest, il capitale

conferito dai soci cooperatori, di cui alla precedente lett. a), deve risultare sottoscritto e interamente versato; i nuovi conferimenti dei soci cooperatori sottoscritti e non ancora versati sono rilevanti esclusivamente per determinare l'apporto di capitale di credito da parte di Boorea Emilia Ovest, fatta salva la successiva conversione a capitale dietro perfezionamento dei versamenti. La partecipazione di Boorea Emilia Ovest è necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un periodo congruo ai fini della realizzazione del progetto di ristrutturazione. La dismissione della partecipazione di Boorea Emilia Ovest avviene attraverso il recesso da socio entro un termine concordato ovvero l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente, alle condizioni economiche definite nell'Allegato 1.

D 3. Prestito. Il tasso d'interesse è stabilito nella misura fissa del 4,00%. Qualora si applichino le variazioni di tasso di cui all'Allegato 2 è comunque stabilito un tasso minimo nella misura del 3,50% ovvero, se superiore, dell'Indice Istat FOI.

Per il prestito convertibile in capitale il tasso è stabilito nella misura fissa del 3,50%, senza che si applichino le suddette riduzioni.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di cinque punti percentuali.

Il prestito, se di importo superiore a € 20.000, deve necessariamente essere assistito da garanzie e/o da prededucibilità legale, ove prevista dalla procedura, in misura non inferiore al 50%.

Il C.d.A. ha la facoltà di adeguare le condizioni del prestito a quelle praticate da altri finanziatori cooperativi nei confronti della medesima cooperativa beneficiaria.

E) Area fusioni-integrazioni cooperative

Agli interventi previsti dall'art. 9 del Regolamento, salvo quanto stabilito di seguito, si applicano le medesime condizioni previste dal precedente punto B).

E 1. Soggetti finanziabili. A norma dell'art. 9 del Regolamento possono essere ammesse a questa area di attività di Boorea Emilia Ovest:

- a) le cooperative risultanti da fusione;
- b) le nuove cooperative che realizzino finalità di integrazione delle attività di più cooperative tali da comportare una rilevante e qualificata modificazione dell'assetto imprenditoriale dei soggetti coinvolti;
- c) le nuove società a capitale interamente posseduto da cooperative che realizzino le finalità di cui al precedente punto b);
- d) le cooperative che stipulino un contratto di rete. Il C.d.A., in sede di approvazione del progetto, determina i requisiti di stabilità del rapporto contrattuale e le condizioni e modalità di attuazione e di verifica del relativo programma.

E2. Partecipazione al capitale di rischio. La partecipazione di Boorea Emilia Ovest nel capitale di rischio ovvero la sottoscrizione di strumenti finanziari possono avvenire:

- a) nel caso di cooperativa risultante da fusione, entro il limite dell'aumento di capitale realizzato con la fusione, eventualmente aumentato, fino ad un massimo dell'importo di € 50.000, del minore importo tra capitale preesistente e 50% delle riserve patrimoniali. Nel caso di cooperative che

costituiscano una rete, l'intervento di Boorea Emilia Ovest si realizza in favore delle cooperative stesse entro il medesimo limite di importo complessivo.

Per capitale preesistente si intende quello che risulti interamente versato da soci cooperatori, da cooperative o da società a partecipazione maggioritaria, diretta o indiretta, di cooperative.

b) nel caso di nuova cooperativa che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 50% del capitale versato;

c) nel caso di società di capitali che realizza l'integrazione, in misura non superiore al 30% del capitale versato.

Qualora si tratti di soci lavoratori, il conferimento di capitale da parte di Boorea Emilia Ovest può avvenire per un importo fino al 100% dell'aumento del capitale sottoscritto, in proporzione all'ammontare del versamento da essi realizzato in misura superiore alla quota minima del 50%, fermi restando gli aumenti sopra descritti.

La partecipazione di Boorea Emilia Ovest è necessariamente temporanea. A tal fine si prevede l'uscita dalla compagine sociale entro un periodo congruo ai fini della realizzazione del progetto di integrazione. La dismissione della partecipazione di Boorea Emilia Ovest avviene attraverso il recesso da socio entro un termine concordato ovvero l'acquisto della partecipazione azionaria da parte del soggetto proponente, alle condizioni economiche definite nell'Allegato 1.

E3. Prestito. Il tasso d'interesse del prestito è stabilito nella misura fissa del 2,75%.

Qualora si applichino le variazioni di tasso di cui all'Allegato 2 è comunque stabilito un tasso minimo nella misura del 2,00% ovvero, se superiore, all'Indice Istat FOI.

Gli interessi moratori sono stabiliti nella misura pari al saggio degli interessi corrispettivi maggiorato di cinque punti percentuali.

Le garanzie del prestito (natura, soggetto garante, quota di copertura, ecc.) sono concordate con la cooperativa o la società beneficiaria in misura non inferiore al 50%. Possono essere escluse dall'obbligo di prestare garanzia le cooperative beneficiarie di un prestito di importo inferiore a € 10.000.

ALLEGATO 1

Condizioni, rendimenti e *way out* per il capitale conferito da Boorea Emilia Ovest (*)

Cooperative:

- **Rivalutazione gratuita** delle azioni nel limite del tasso di inflazione previsto dall'art.7 della legge 59/1992, obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso.
- **Postergazione nella riduzione del capitale sociale** in conseguenza di perdite e diritto di prelazione nel rimborso in caso di scioglimento della cooperativa.
- **Dividendo minimo 2%** obbligatorio e recuperabile nell'arco temporale della partecipazione di Boorea Emilia Ovest, se la coop non distribuisce dividendi agli altri soci. La corresponsione avviene a seguito dell'assemblea di bilancio, salvo motivata richiesta di pagamento differito per importi di ammontare rilevante e salvo specifica decisione da parte di Boorea Emilia Ovest di capitalizzare il relativo importo (in coerenza con il progetto e a fronte di analoga decisione da parte dei soci cooperatori).In alternativa, dividendo è pari a quello degli altri soci se superiore a Istat+2%. La clausola di recuperabilità non opera per gli interventi in forma di socio sovventore (Coop. - S.r.l.) e per i WBO.
- **Recesso** (con la procedura prevista per le S.p.a.) quando sia decorso il periodo minimo di tre anni oltre che nei casi previsti dalla legge.

Società di capitali:

- **patto di riacquisto della partecipazione** con la cooperativa *partner* al valore acquisto/sottoscrizione da parte di Boorea Emilia Ovest, aumentato in misura pari all'indice Istat F.O.I. più 2%.
- **obbligo** per la cooperativa *partner* di coprire le perdite non previste dal Piano economico finanziario o, in caso di inadempimento, obbligo di indennizzare a Boorea Emilia Ovest il minor valore della partecipazione.

(*) Sono fatte salve diverse modalità in presenza di altri partner finanziari

ALLEGATO 2

Condizioni di tasso per i prestiti

Tassi di interesse prestiti

area operativa	tasso (fisso)	tasso minimo
Promozione	3,50%	3,00% o, se superiore, Istat FOI
Sviluppo	2,50%	2,00% o, se superiore, Istat FOI
Consolidamento	4,00%	3,50% o, se superiore, Istat FOI
Ristrutturazioni	4,00%	3,50% o, se superiore, Istat FOI
prestito convertibile	3,50%	no riduzioni
fusioni-integrazioni	2,75%	2,00% o, se superiore, Istat FOI

Riduzioni di tasso (cumulabili):

- 0,25% per cooperative sociali o iniziative ad alto merito sociale;
- 0,125% per progetti con carattere di innovazione / internazionalizzazione;
- 0,125% in caso di garanzie onerose in misura non inferiore al 50% del finanziamento;
- 0,25% in caso di fidejussione rilasciata da confidi.

Maggiorazione per prestiti non assistiti da garanzia: **+ 1,00%**.

Le variazioni di cui al presente Allegato sono applicabili nel rispetto del tasso minimo previsto per le singole sezioni di attività.